

Indicazioni complementari al bando di concorso per le borse di ricerca 2024/26 all'intenzione degli interessati

Per ragioni di brevità e semplificazione, sia nel bando che in queste indicazioni complementari i termini personali vengono utilizzati al maschile, sottintendendo che sono interpretabili equamente per i due generi.

Nota introduttiva

Le borse di ricerca cantonali sono attribuite con cadenza biennale e vengono finanziate con l' Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana, erogato secondo l'articolo 22 della *Legge federale sulle lingue e la comprensione linguistica* e l'articolo 5 della relativa *Ordinanza*.

Con questa azione mirata e ricorrente, il Cantone intende concedere un'opportunità concreta a ricercatori giovani e meno giovani di profilarsi e consolidarsi, raccogliendo nel contempo una serie di documenti e ricerche che siano in grado di rafforzare la memoria storica, la visibilità e l'identità culturale del nostro territorio.

L'assegnazione avviene mediante concorso pubblico suddiviso in due categorie (A esordienti e B avanzati) e la valutazione è effettuata da un'apposita Commissione.

I progetti vengono valutati per l'attinenza con gli scopi di cui sopra, l'originalità ed unicità, il valore scientifico, la probabilità di riuscita e di concretizzazione in una pubblicazione. Le condizioni espresse nel bando di concorso sono vincolanti ed hanno valore legale.

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e in particolare la Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) sono responsabili dell'implementazione e della gestione del programma.

1. Aspetti generali

1.1. Definizione delle due categorie di borsa di ricerca A e B

Viene effettuata la distinzione tra borse di ricerca **per esordienti** ("**Categoria A**", attività a tempo "pieno") e **per avanzati** ("**Categoria B**", attività a tempo "parziale"). Questa distinzione comporta una differenziazione dell'ammontare dell'assegno secondo le modalità seguenti:

- a) Per i ricercatori esordienti l'importo elargito è coerente con gli standard previsti dalle agenzie e dagli enti che erogano mezzi finanziari per la ricerca. L'onere di lavoro corrisponde di regola al tempo pieno (come previsto in ambito accademico). Ai ricercatori esordienti, previa autorizzazione della DCSU, è comunque concesso di assumere impegni lavorativi presso terzi fino ad un massimo del 30% del tempo lavorativo. Per poter assumere impegni in percentuale superiore o che implicano un prevedibile rallentamento della ricerca progettata, i ricercatori devono prendere contatto con la Direzione della DCSU per concordare le scadenze, le eventuali riduzioni di remunerazione ed ottenere l'autorizzazione.
- b) Per i ricercatori avanzati la somma elargita dovrebbe permettere di conseguire un reddito in misura analoga a quella considerata abituale per un ricercatore (o funzionario), coprendo il mancato reddito professionale per una frazione dal 40% al 50%. L'onere di lavoro corrisponde di regola al tempo parziale.
- c) L'ottenimento della borsa comporta l'assunzione da parte dei beneficiari dei rischi e degli oneri derivanti dalla sospensione (totale o parziale) di un loro eventuale rapporto d'impiego.

- d) Il concorrente deve chiaramente indicare al momento dell'inoltro della sua candidatura per quale categoria presenta il proprio progetto (A o B).

1.2. Obblighi del concorrente

Ogni concorrente è tenuto a:

- a) accompagnare la sua richiesta con un progetto dettagliato e documentato (vedi punto 3);
- b) esprimere l'impegno a riservare il tempo necessario a realizzare detto progetto (liberandosi da eventuali oneri professionali);
- c) programmare il proprio lavoro in modo che esso si traduca in un prodotto finale accessibile al giudizio pubblico e disponibile a tutti coloro per i quali potrà risultare utile o interessante.

Si ricorda che i moduli di partecipazione e i documenti devono essere presentati in tre copie cartacee (più una copia in formato elettronico). Non verranno considerate candidature manoscritte.

1.3. Lavori ammissibili

Sono ammissibili anche lavori di dottorato di ricerca presso un'università svizzera (o equivalente presso un'università estera) oppure una ricerca post-laurea (post-grade) in un istituto universitario svizzero o estero. In questi casi, il progetto deve comunque contenere il lavoro previsto entro due anni, con un risultato conseguibile al termine del periodo.

2. Aspetti procedurali

2.1. Verifiche da parte del DECS e della DCSU

- a) I servizi amministrativi del DECS (in particolare la DCSU) potranno esaminare con gli interessati tutte le questioni relative alle modifiche d'impiego e ai congedi temporanei da un'attività lavorativa previsti dal bando di concorso, soltanto dopo l'attribuzione della borsa di ricerca.
- b) È pertanto importante che i candidati tengano presente la necessità di segnalare di propria iniziativa, tempestivamente, fatti posteriori alla scadenza del bando di concorso che possono avere incidenza su un'eventuale decisione: per esempio l'impossibilità di ottenere un congedo previsto, l'occupazione sopraggiunta di un impiego a tempo pieno o parziale, altro.
- c) La decisione di assegnazione è formalizzata dal Consiglio di Stato su preavviso da parte della Commissione di valutazione.

2.2. Conferma degli impegni

Dopo la decisione del Consiglio di Stato sarà richiesto ai beneficiari di confermare per iscritto gli impegni assunti e di attestare l'esistenza delle condizioni che permettono di attivare la borsa (in particolare lo scioglimento o la sospensione di eventuali rapporti d'impiego nella misura prevista dalla borsa).

2.3. Persone e recapiti di riferimento

Per tutte le questioni amministrative i borsisti si possono rivolgere al segretariato della DCSU, tel. 091 8141300, e-mail decs-dc@ti.ch.

Se necessario, per le questioni scientifiche i borsisti della categoria A si terranno in contatto con il loro *tutor*, che comunicherà con il segretariato DCSU; mentre i borsisti della categoria B sottoporranno direttamente le loro richieste al segretariato DCSU. Quest'ultimo farà da tramite con gli esperti assegnati.

3. Indicazioni sulla strutturazione del progetto

3.1. Suddivisione degli elementi e dei capitoli

Il progetto deve essere presentato in forma elettronica includendo le seguenti sezioni:

- a) *Titolo*: il titolo deve riassumere con la massima fedeltà gli obiettivi e il contenuto della ricerca.
- b) *Riassunto*: il riassunto non dovrebbe superare le 1'500 battute e deve includere almeno una frase per ognuno dei capitoli c, d, e, f.
- c) *Introduzione*: l'introduzione serve ad inquadrare la problematica, a motivare la scelta dell'argomento e a fornire indicazioni sugli studi preesistenti in materia.
- d) *Obiettivi ed ipotesi*: in questo capitolo vengono formulati gli obiettivi che ci si prefigge raggiungere ed eventualmente le ipotesi che si desidera dimostrare.
- e) *Metodi e materiali*: in questo capitolo si danno indicazioni sulla metodologia e sulle fonti che il candidato propone di utilizzare. Nello stesso capitolo vengono anche fornite indicazioni sui tempi di esecuzione e sull'ordine nel quale le varie fasi del lavoro verranno svolte.
- f) *Conclusioni e prospettive*: in questo capitolo si riassume la motivazione e si descrive l'importanza che il lavoro previsto potrebbe assumere nel contesto della disciplina particolare. Nello stesso capitolo si danno indicazioni sulle previste modalità di divulgazione/pubblicazione del lavoro.
- g) *Riferimenti bibliografici*: in questa sezione si elencano i riferimenti bibliografici che vengono citati nei capitoli precedenti.
- h) *Eventuali allegati*: documentazioni originali o altri elementi che contribuiscono alla migliore comprensione del progetto.

3.2. Formati alternativi, dimensioni e diritti di divulgazione

I candidati hanno facoltà di utilizzare per la formulazione del progetto strutture diverse, a seconda degli usi e costumi delle discipline affrontate. Ciononostante, devono assicurarsi che tutti gli elementi menzionati al punto 3.1. siano presenti e distinguibili.

Per contro le indicazioni di cui ai punti 3.1.a e 3.1.b (Titolo e Riassunto) rimangono vincolanti.

Si richiede di non superare le venti pagine per quanto riguarda la parte descritta ai punti 3.1.c-f.

Si ricorda inoltre che il Cantone si riserva di rendere pubblico non solamente il titolo ma anche il riassunto dei progetti beneficiari di una borsa e il nominativo del ricercatore.